



## DELIBERAZIONE N. 5

### Il Commissario straordinario

- VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'*"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile"*;
- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.07.2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, nonché abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27.02.2003, n. 97, concernente l'Amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n. 70;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;
- VISTA** la Legge n. 183 del 16.04.1987 *"Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari"*, con la quale è stato istituito, all'art. 5 il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- VISTO** il D.P.R. n. 568 del 29.12.1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione di esecuzione C(2014) n. 8021 del 29.10.14 e successiva modifica avvenuta con decisione di esecuzione C(2018)n. 598 dell'08.02.2018, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani per il sostegno (tramite il Fondo sociale europeo e lo stanziamento specifico) dell'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo *"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"*;
- VISTO** il Programma *"Iniziativa Occupazione Giovani"* approvato con Decisione C(2014) n. 4969 dell' 11.07.2014 e s.m. approvate con Decisione C(2017)8927 del

18.12.2017, Decisione C(2018)9102 del 19.12.2018, Decisione C(2020) 1844 del 18.03.2020 e Decisione C(2020)9116 del 10.12.2020;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernente *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”*, che all’art.4, comma 1 istituisce l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro;

**VISTO** in particolare l’art. 9 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13.04.2016, con cui si stabilisce che l’ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi finanziati dai Fondi comunitari, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26.05.2016, n. 108, di approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell’ANPAL approvato dal Consiglio d’Amministrazione con Deliberazione del 29.03.2017;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 05.02.2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195, che integra il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, con riferimento ai programmi 2014 – 2020 ivi incluso il Programma Operativo Nazionale *“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”* (2014IT05M9OP001);

**VISTA** in particolare, la previsione del citato Regolamento delegato (UE) 2021/702 che al punto 2. *“Adeguamento degli importi”* dell’Allegato IV *“Condizioni relative al rimborso all’Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari”*, prevede che *“Per le tabelle standard di costi unitari da 1 a 9 e 19-20, gli importi possono essere adeguati qualora l’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi) mostri una rivalutazione monetaria pari o superiore al 5 %. In particolare, in un determinato anno y, si applica un adeguamento qualora in un periodo y + t la differenza tra i coefficienti di riferimento indicati dall’indice FOI per tali anni sia pari o superiore al 5 %. L’anno di riferimento applicato — in base al quale sono stati adeguati gli importi — è il 2014. Quando il tasso è pari o superiore al 5 %, ciascun costo unitario può essere adeguato di conseguenza”*;

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID19, per imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* e, in particolare, l’articolo 46 che:

- al comma 2, dispone modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra l’altro introducendo tra gli organi dell’ANPAL la figura del direttore e modificando le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con la contestuale soppressione delle figure del presidente e del direttore generale;
- al comma 3; dispone che *“...nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ..., al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario ...assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore e al consiglio di amministrazione...”*;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Raffaele Michele Tangorra l'incarico di Commissario Straordinario dell'ANPAL;
- VISTA** la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito del PNRR, Missione M5, componente C1, tipologia "riforma", intervento "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione", è prevista in particolare l'adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL);
- VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre 2021, con il quale è adottato il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, di seguito denominato "GOL";
- CONSIDERATO** che, nell'ambito del Programma GOL, alla Sezione 7, si prevede tra l'altro che *"il programma è ... immediatamente operativo utilizzando le unità di costo standard (UCS) validate per ciascuna misura in Garanzia Giovani. ... Appare però opportuno rivedere rapidamente in sede attuativa ... le misure e le unità di costo standard per ... ridefinire le misure ove necessario per adattarle agli obiettivi di GOL e per aggiornare i costi delle prestazioni ai fini dell'erogazione delle risorse"*;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario dell'ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 e relativi allegati, come modificata dalla Deliberazione n. 6 del 16 maggio 2022, contenente, tra gli altri aspetti, l'approvazione del documento *"Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard"* (Allegato C alla Delibera) e relativi Allegati;
- CONSIDERATO** che le Unità di Costo standard per il Programma GOL sono state definite sulla base del citato Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 e sono il risultato di un incremento fissato, in via prudenziale al 5% rispetto gli importi riportati nelle tabelle standard di costi unitari di detto Regolamento delegato, alla luce della variazione percentuale relativa al mese di marzo 2022 dell'indice FOI rispetto al mese di marzo dell'anno di riferimento (2014));
- VISTE** le "Tavole dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi" prodotte dall'ISTAT e pubblicate in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 per l'adeguamento dei valori monetari;
- CONSIDERATO** che la variazione percentuale dell'indice medio annuale FOI nel 2022 risulta pari al 12,5% rispetto all'anno di riferimento 2014;
- RITENUTO** opportuno adeguare gli importi delle tabelle standard di costi unitari da 1 a 9 e 19-20 del Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 avendo riscontrato che nel 2022 la variazione percentuale media annua dell'indice FOI rispetto all'anno di riferimento (2014) risulta superiore alla soglia del 5% prevista dal suddetto Regolamento delegato per il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001);
- RITENUTO** opportuno, altresì, adeguare gli importi delle Unità di Costo standard per il Programma GOL alla luce del valore dell'indice FOI relativo all'annualità 2022 con un coefficiente del 7,5% al fine di adeguare l'incremento complessivo a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2021/702

**DELIBERA**

1. l'approvazione, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, delle tabelle standard di costi unitari del PON IOG 2014 – 2020 aggiornate alla rivalutazione monetaria ai sensi del punto 2. “Adeguamento degli importi”, Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020, di cui all’Allegato A “*Tabelle standard di costi unitari del PON IOG 2014 – 2020 – adeguamento 2023*”;
2. l'approvazione, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, delle tabelle standard di costi unitari del Programma GOL, di cui all’Allegato B “*Adeguamento unità di costo standard di GOL previsti dalla delibera ANPAL n.6/2022*”.

Il Commissario Straordinario  
Raffaele Tangorra